



## Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

### Impianti di affumicazione

8121

---

#### **Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura**

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperti da assicurazione i danni a impianti di affumicazione, che si verificano perché l'impianto viene esposto a un fuoco controllato o al calore dovuto all'affumicazione. Valgono come danni causati dal fuoco i danni derivanti da un surriscaldamento imprevisto o da un difetto ai comandi e che non rientrano nella copertura incendio dell'assicurazione di base.

---

#### **Art. 2 Cosa assicurata**

Vale come cosa assicurata l'impianto di affumicazione dichiarato presso l'Assicurazione dei mestieri e che serve ad affumicare, incl. comandi e adduzione elettrica.

---

#### **Art. 3 Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni:

- Da incendio, esplosione, fulmine ed eventi naturali coperti dall'assicurazione di base;
- Da violazione delle disposizioni della polizza del fuoco;
- Da terremoto;
- Da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi;
- A seguito della vetustà dell'impianto di affumicazione o negligenza nella manutenzione.

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- I caminetti;
- Altri focolari aperti;
- Gli impianti di riscaldamento.

---

#### **Art. 4 Calcolo dell'indennità**

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 8, 19 e 20 delle CGA).

---

#### **Art. 5 Franchigie**

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più pericoli aggiuntivi ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

---

#### **Art. 6 Disposizioni generali**

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

## **Il vostro partner contrattuale**

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazionedeimestieri.ch](http://www.assicurazionedeimestieri.ch)

ZB08\_8121\_03\_I